

A tutti i Presidenti dei Collegi
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

A tutti i componenti del CIG

A tutti i componenti del CdA

Roma, martedì 31 luglio 2012

Oggetto: Le nuove regole del contributo integrativo

Cari Presidenti,

ritengo opportuna questa comunicazione per chiarire alcune vostre considerazioni nonché qualche osservazione formulata da colleghi professionisti iscritti ai Collegi.

Il tema è il contributo integrativo, la nuova aliquota che è passata dal 2% al 4%, il termine della sua decorrenza e i rapporti professionali rispetto ai quali la nuova aliquota si dovrà applicare.

Prima di entrare nel merito è doverosa una breve premessa sulle condizioni di fatto e di diritto che hanno influenzato le scelte operate dall'Epipi.

Prima considerazione: i Ministeri Vigilanti, nonostante il nuovo testo Regolamentare fosse stato deliberato e trasmesso dall'Ente nel novembre 2011, hanno concluso l'iter approvativo solo nel giugno 2012. Proprio per questo motivo, nel febbraio 2012 il Cig ha rideliberato uno slittamento della data di entrata in vigore della nuova aliquota del contributo integrativo, prima fissata al 1 gennaio 2012. La previsione della nuova decorrenza al 1 luglio 2012 era stata ritenuta congrua, confidando che il provvedimento di assenso da parte dei Ministeri, su una materia così importante, almeno questa volta, non potesse ritardare oltre il "ragionevole".

In questo riconosco un nostro errore per aver confidato fiduciosamente nell'approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti del Regolamento previdenziale, che nella sostanza era dagli stessi conosciuto già da diversi mesi.

Si riteneva che l'approvazione arrivasse almeno un paio di mesi prima della decorrenza del luglio 2012. In questo modo si sarebbe avuto il tempo necessario per "partire" con le dovute comunicazioni ed informazioni capillari per gli iscritti. Nonostante le mille sollecitazioni ciò non è avvenuto, causa anche il cambio dei Ministri e le nuove direttive dagli stessi impartiti.

Sta di fatto che l'approvazione è stata notificata e pubblicata solo qualche giorno prima del 1 luglio ovvero data di entrata in vigore della aliquota del contributo integrativo al 4%. A questo punto, in urgenza, si è aperto un dibattito all'interno dell'Ente e, responsabilmente, il Cig ha deciso – con una deliberazione pienamente condivisa dal Cda – di rispettare comunque il termine del 1 luglio quale data di applicazione della nuova aliquota del contributo integrativo.



Sono stati valutati e soppesati i disagi che eventualmente potevano essere arrecati ad alcuni iscritti che avevano già formalizzato prospetti di parcella ai propri clienti per prestazioni da eseguirsi in un momento successivo al 1 luglio, facendo riferimento alle regole e alle aliquote previdenziali in essere alla data della pro forma. La nuova aliquota del contributo integrativo ha fatto sì che gli impegni assunti non si sarebbero potuti rispettare al momento dell'esecuzione della prestazione e, quindi, dell'effettivo rilascio della fattura professionale. A fronte di questo disagio, comunque circoscritto ai soli rapporti professionali formalizzati in questo breve lasso di tempo, si è ritenuto che i benefici obiettivi, in termini di migliore prestazione previdenziale conseguente alla nuova aliquota del contributo integrativo, fossero nettamente superiori.

Altra oggettiva criticità, valutata dall'Ente, è che il Regolamento una volta approvato era ormai pienamente vincolante. Pertanto, anche un eventuale provvedimento per prorogare il termine del luglio 2012, avrebbe incontrato un dissenso dei Ministeri. La nuova delibera, infatti, non avrebbe potuto avere efficacia immediata essendo la stessa condizionata ad un nuovo iter approvativo previsto espressamente dalla legge. Il tutto avrebbe alimentato ancor di più confusione ed incertezza.

Probabilmente si poteva fare qualcosa in più o qualcosa di meglio rispetto alle informazioni che dovevano essere date e che sono state fornite ai nostri colleghi. Sono state trasmesse comunicazioni che in ragione della ristrettezza dei termini e dell'accavallarsi di date - approvazione del nuovo Regolamento e entrata in vigore della nuova aliquota - si sono contraddette l'una con l'altra creando, come ovvio che sia, qualche confusione.

Mi riferisco, in particolare, al rapporto tra colleghi impegnati nella esecuzione di un incarico professionale unitario. In primo momento abbiamo diffuso una informativa dicendo che nulla era cambiato e che, quindi, non doveva essere applicato il contributo integrativo nel cosiddetto rapporto interno.

Qualche giorno dopo, però, con il nuovo regolamento previdenziale appena approvato, abbiamo dovuto rettificare la precedente informativa, chiarendo come anche nel rapporto unitario che vedeva impegnati due colleghi la nuova aliquota obbligatoria doveva essere applicata nella misura del 4%.

Anche in questo caso i vantaggi previdenziali diretti a beneficio di ciascun professionista sono evidenti, come potrete verificare dalla lettura degli schemi esemplificativi allegati.

A questo punto forse qualcuno di Voi si sta chiedendo il perché di questa lettera e perché proprio ora.

La stessa vuole essere prima di tutto un momento di partecipazione e di condivisione sulle scelte che - ognuno di noi che ricopre incarichi di rappresentanza istituzionale - è tenuto ad assumere nei momenti di urgenza e rispetto ai quali valuta i vantaggi o le utilità che possono conseguirsi e i disagi che comunque quelle scelte potrebbero comportare.

Il perché solo adesso questa comunicazione è presto detto: ho preferito che le nuove regole previdenziali fossero state ben definite e "digerite", puntando prioritariamente sulla informativa agli iscritti, questa volta quanto più puntuale possibile, facendo tesoro anche delle considerazioni ed osservazioni che sono state formulate.

I vantaggi della riforma

Chiusa questa necessaria e doverosa parentesi, vi sottopongo degli schemi che dovrebbero rendere più palese e fruibile il messaggio e le considerazioni che abbiamo svolto: maggiore contribuzione incassata, vuol dire maggiore contribuzione da distribuire. Gli esempi che avevo allegato alla mia precedente



comunicazione forse non esplicitavano chiaramente “quanto” del contributo integrativo sarebbe stato attribuito ai due professionisti interessati: adesso questo dato è stato messo in risalto e sono certo che gli esempi da soli faranno capire ancor di più le ragioni delle scelte.

I costi della riforma

Così come ho voluto che fosse chiaro che il collega (definito “capo commessa” per identificarlo più facilmente) non sopporterà nessun maggiore costo in forza delle nuove regole: mentre prima portava in deduzione i soli compensi lordi fatturati, adesso porterà in deduzione anche il costo del contributo integrativo. Ma a differenza di quanto avveniva in passato godrà di una attribuzione sul suo montante previdenziale che, nell’esempio prospettato è tre volte quella che gli sarebbe spettata se avessi mantenuto la regola della non applicazione del contributo integrativo tra professionisti.

Nota di debito

Qualora in questo periodo qualche iscritto avesse già emesso fattura nei confronti di un collega senza l’applicazione del contributo integrativo, lo stesso non dovrà far altro che emettere una cosiddetta “nota di debito”. La nota di debito, infatti, viene emessa quando successivamente all’emissione o alla registrazione di una fattura ci si accorge di un errore che comporta un aumento dell’imponibile o dell’Iva, a prescindere da quelle che sono le cause che hanno determinato tale incremento. Successivamente, nell’emissione della nuova fattura professionale si dovrà tener conto delle attuali regole previdenziali.

Casi particolari

L’Ente non assumerà atteggiamenti intransigenti nei confronti di quegli iscritti che hanno emesso in questo breve periodo fatture professionali con le vecchie regole, periodo caratterizzato dall’incertezza sulle nuove disposizioni regolamentari.

Chiedo scusa se è stata creata qualche confusione operativa dal susseguirsi delle nostre comunicazioni, e con l’occasione vi saluto cordialmente.

Il Presidente

Florio Bendinelli



COME SAREBBE SE SI MANTENESSE LA REGOLA DELLA NON APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO TRA PROFESSIONISTI

Fattura Intestazione

Per. Ind. Mario Rossi

Indirizzo: ...

Codice fiscale: ...

Partita IVA: ...

Egr. Per. Ind. Valerio Bianchi (Capo Commessa)

Indirizzo:

Partita IVA: ...

Oggetto: Prestazione professionale per incarico unitario.

fattura: xx data fattura: **10 luglio 2012**

Corrispettivo:	1.000,00 €
Contributo integrativo 0% Eppi:	0,00 €
IVA 21% su 1.000,00:	210,00 €
Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.000,00:	-200,00 €
Totale da corrispondere:	1.010,00 €

Fattura Intestazione

Per. Ind. Valerio Bianchi (Capo Commessa)

Indirizzo: ...

Codice fiscale: ...

Partita IVA: ...

Spett. Le Società

Indirizzo: ...

Partita IVA: ...

Oggetto: Prestazione professionale

n. fattura: xx data fattura: **30 luglio 2012**

Corrispettivo:	1.500,00 €
Contributo integrativo 4% Eppi:	60,00 €
IVA 21% su 1.560,00:	327,60 €
Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.500,00:	-300,00 €
Totale da corrispondere:	1.587,60 €

Contributo integrativo destinato a montante previdenziale = 2%

Quota distribuibile del contributo integrativo = 30,00 euro (60,00/2)
(determinata in ragione proporzionale ai corrispettivi denunciati da ciascun professionista)

Al Perito
Industriale Mario
Rossi

20,00 euro
(1000,00x4%/2)

Al Perito
Industriale
Valerio Bianchi

10,00 euro
(500,00x4%/2)



COM'E' CON LA NUOVA REGOLA

Fattura Intestazione

Per. Ind. Mario Rossi

Indirizzo: ...

Codice fiscale: ...

Partita IVA: ...

Egr. Per. Ind. Valerio Bianchi (Capo Commessa)

Indirizzo: ...

Partita IVA: ...

Fattura Intestazione

Per. Ind. Valerio Bianchi (Capo Commessa)

Indirizzo: ...

Codice fiscale: ...

Partita IVA: ...

Spett. Le Società

Indirizzo: ...

Partita IVA: ...

Oggetto: Prestazione professionale per incarico unitario.

fattura: xx data fattura: **10 luglio 2012**

Oggetto: Prestazione professionale

n. fattura: xx data fattura: **30 luglio 2012**

Corrispettivo:	1.000,00 €
Contributo integrativo 4% Eppi:	40,00 €
IVA 21% su 1.040,00:	218,40 €
Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.000,00:	-200,00 €
Totale da corrispondere:	1.058,40 €

Corrispettivo:	1.500,00 €
Contributo integrativo 4% Eppi:	60,00 €
IVA 21% su 1.560,00:	327,60 €
Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 1.500,00:	-300,00 €
Totale da corrispondere:	1.587,60 €

Contributo integrativo destinato a montante previdenziale = 2%

Al Perito
Industriale Mario
Rossi

20,00 euro

$(1000,00 \times 4\% / 2)$

Al Perito
Industriale
Valerio Bianchi

30,00 euro

$(1500,00 \times 4\% / 2)$



L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE REGOLE: I COSTI PER IL "CAPO COMMESSA"

CON LE VECCHIE REGOLE

Quando Mario Rossi non applicava in fattura il contributo integrativo a Valerio Bianchi, quest'ultimo portava in deduzione il semplice "costo" della prestazione professionale riconosciuto a Mario Rossi.

RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	1.000,00
--	----------

CON LE NUOVE REGOLE

Quando Mario Rossi applicherà in fattura il contributo integrativo a Valerio Bianchi, quest'ultimo porterà in deduzione non solo il semplice "costo" della prestazione professionale riconosciuto a Mario Rossi ma anche il contributo integrativo.

RE12 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica	1.040,00
--	----------